



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“I. Morra” - Matera



Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - Servizi socio sanitari - Servizi commerciali
Industria e artigianato per il *made in Italy* - Produzioni industriali e artigianali - Chimica, materiali e Biotecnologie articolazione
Biotecnologie ambientali - Produzioni tessili sartoriali - Manutenzione e assistenza tecnica
Apparati impianti servizi tecnici industriali e civili - Manutenzione dei mezzi di trasporto

I.I.S. "I. MORRA" MATERA
Prot. 0006841 del 01/10/2021
02 (Uscita)

APPENDICE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO E AL REGOLAMENTO DDI

IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SAR S-COV-2 E DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA A.S. 2021-2022

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** l'Atto di integrazione del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 21.9.2020;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto n. 15 del 30 gennaio 2019 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 10 dicembre 2019;

CONSIDERATA le deliberazioni di Giunta della Regione Basilicata n. 461 del 11 giugno 2021 con la quale è stato definito il calendario scolastico e fissato l'inizio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022 al 13 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

VISTO il D.L. n.111/2021;

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 definito con decreto n.257 del 6 agosto 2021. Recante disposizioni sull'avvio in presenza delle attività didattiche;

VISTO il Protocollo d'intesa trasmesso dal MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 14.8.2021 n.21;

DELIBERA

l'approvazione del presente atto che costituisce appendice al Regolamento di Istituto e al Regolamento della Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. Il presente Regolamento sostituisce, laddove in contrasto, le previgenti disposizioni regolamentari e i disciplinari interni di precedente approvazione, con riferimento alla "Integrazione del regolamento di istituto" e al "Regolamento d'Istituto per la DDI", approvati dal Consiglio di Istituto rispettivamente con delibere n.1 e n.3 del 21 settembre 2020, e al Protocollo Anticontagio approvato con delibera n. 4 del 21 settembre 2020 .

5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente porta a conoscenza di tutti i membri della comunità scolastica, tramite formale pubblicazione sul sito web istituzionale, il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti della scuola, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, dei servizi igienici, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come specificato nell'apposito cronoprogramma;

- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici di contatto e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

- garantiscano l'adeguata, permanente o periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;

- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei visitatori, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la verifica della certificazione verde, ove richiesta, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

- collaborino alla vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

- per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, cefalea, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, vomito e/o diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

- per “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 nei giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi, così come quantificati dalle autorità sanitarie, anche in riferimento alla variante accertata, e fino a quando la persona malata non è stata isolata.

In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé organismi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stabilita in relazione allo stato vaccinale del soggetto, alla tipologia del contatto e della variante, sospetta o confermata;

Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 la durata dell’isolamento fiduciario dipende dalla sintomatologia del soggetto e dalla tipologia della variante, sospetta o confermata.

Art. 4 - Regole generali

1. Il personale scolastico, per avere accesso all’Istituto, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19, salvo nei casi di eccezione previsti dal D.L. n.122 del 10 Settembre 2021,

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e ad esclusione degli studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi o durante il consumo del pasto, delle merende, di bevande e nell’esercizio di attività motorie;
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica), salvo negli spazi didattici, aule e laboratori, qualora le condizioni strutturali-logistiche non lo consentano. Tale distanza è aumentata a 2 metri nello svolgimento delle attività motorie;
- rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare permanentemente, regolando la superficie di aerazione naturale a seconda delle condizioni meteorologiche, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

4. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale sopraggiunto durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

5. Gli studenti e i genitori, i tutori legali del minore o chi esercita la responsabilità genitoriale, hanno l'obbligo di condividere e sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza.

6. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale ASM al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

2. E' vietato accedere e permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C).

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali o sia in regime di quarantena o isolamento domiciliare.

4. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.

5. È istituito e tenuto presso ciascun ingresso delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, con indicazione dell'orario di entrata e di uscita.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è

subordinato all'uso della mascherina chirurgica, all'igienizzazione delle mani mediante gel virucida, alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.

L'accesso agli uffici sarà consentito previa consegna al personale in servizio al *front office* del documento di identità e del ritiro di apposito *pass* che sarà riconsegnato all'uscita.

7. È comunque consigliato:

- di rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- di utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

9. L'attività di *front office* può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di schermi di protezione. L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso), assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di ricevere un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature (ad esempio, delle penne e di altro materiale di cancelleria) e favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.

10. Chiunque si trovi in condizione di dover lasciare o prelevare materiali dovrà obbligatoriamente attenersi alle specifiche disposizioni dell'Istituto, limitando l'accesso all'area di ingresso e attenendosi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui la movimentazione dei materiali risultasse agevole per il personale in servizio, le forniture saranno depositate in aree esterne.

11. Gli addetti alla manutenzione dovranno rispettare l'utilizzo della mascherina, della distanza di almeno due metri dagli altri lavoratori e delle altre indicazioni previste dal presente regolamento. Gli accessi saranno consentiti previa autorizzazione.

12. L'accesso del personale scolastico sarà subordinato alla verifica di validità del certificato green pass salvo nei casi di eccezione previsti dal D.L. 122 del 10 settembre 2021.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti manifestino sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia.

5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 – Differenziazione dei punti di entrata ed uscita, spostamenti interni e ricreazione

1. Nel plesso centrale di via Dante è stata definita una differenziazione dei punti di accesso e di uscite delle classi secondo i cartelli collocati agli ingressi.

2. Le studentesse e agli studenti hanno l'obbligo di indossare la mascherina per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola anche quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre, nel punto di ristoro o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante.

3. Durante gli spostamenti corre l'obbligo di mantenere il più possibile la destra, rispettando la segnaletica orizzontale, ove presente. Se lo spostamento concerne gruppi di studenti, è necessario mantenere l'assetto "a fila indiana", indossando la mascherina e preservando il distanziamento di 1 metro l'uno dall'altro. Inoltre, nel salire e scendere le scale, occorre mantenere sempre la distanza di sicurezza di tre gradini da chi precede.

4. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dai cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi limitrofi.

2. Al suono della campana di ingresso, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in orario raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata, entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le classi escono progressivamente, secondo l'orario stabilito e come da prospetto affisso in ogni classe, evitando di occupare contemporaneamente gli spazi comuni e comunque prestando attenzione a situazioni a rischio di affollamento. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

6. A partire dal suono della campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 9 - Svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, qualora le condizioni logistiche e strutturali lo consentano, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, quando le condizioni meteo lo consentano, ad utilizzare gli spazi esterni per le attività didattiche compatibili. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola, sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

4. Le aule e i laboratori devono essere continuamente e costantemente aerati, regolando i flussi in relazione alle condizioni atmosferiche. Nei periodi più freddi dell'anno è comunque indispensabile un ricambio d'aria frequente, con finestre e porte completamente aperte, per almeno 5 minuti, almeno ad ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. L'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. E' fatto divieto di utilizzo di impianti di condizionamento e qualunque altra apparecchiatura che determini il ricircolo di masse d'aria all'interno dei locali.

8. Le aule docenti saranno utilizzate nel rispetto del distanziamento sociale e previo utilizzo della mascherina. Sono previste condizioni di aerazione al pari degli altri locali scolastici.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato attraverso la definizione di orari per classi o gruppi di classi.

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, nelle fasce di attribuzione per ciascuna classe o gruppo di classi, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'uso dei distributori automatici è consentito al solo personale scolastico.

2. L'accesso agli spazi comuni e alle aree dove sono ospitati distributori di bevande/snack è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. E' comunque d'obbligo indossare la mascherina.

3. Nei pressi dei distributori sono messi a disposizione un dispenser di gel disinfettante per realizzare una accurata disinfezione delle mani prima dell'utilizzo delle apparecchiature.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Saranno consentite le riunioni in presenza, garantendo il distanziamento interpersonale, l'adeguata pulizia/areazione dei locali e con obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica.

2. Sono consentite le riunioni degli Organi collegiali in videoconferenza. In particolare esse possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari interne, in caso di necessità o qualora la situazione epidemiologica lo richieda.

Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. La figura del referente d'istituto per il COVID-19 è stata individuata dal Dirigente Scolastico nella persona del prof. Maurizio Gaudio, con il quale collabora la commissione COVID nominata con delibera collegiale.

2. È previsto un sistema di monitoraggio e segnalazione, per il tramite degli insegnanti referenti o coordinatori, della numerosità delle assenze per classe che avrà lo scopo di identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il registro elettronico. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe o tra gli insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 ne darà comunicazione all'ASM. Il valore di riferimento da tenere in considerazione per la comunicazione al dipartimento di prevenzione è fissata al 40%. Per la segnalazione da parte degli insegnanti al referente scolastico COVID-19 si individua una percentuale pari al 30%. I genitori potranno essere contattati per verificare eventuali assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

3. Alle famiglie e agli operatori scolastici è richiesta la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

4. Gli alunni e il personale scolastico dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia simil-influenzale e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.

5. Al fine di una individuazione precoce dei casi di contagio, il personale scolastico è tenuto a prestare attenzione ad eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19.

6. All'interno di ciascun plesso è individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con

COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). Tali spazi saranno costantemente ventilati, forniti di mascherine chirurgiche per la persona ospitata, di dispenser di gel disinfettante e apposita cartellonistica identificativa con divieto di accesso o di avvicinamento per i non autorizzati. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI (mascherina chirurgica e guanti) fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale che, tempestivamente avvisato della situazione, dovrà recarsi a scuola nel più breve tempo possibile. L'alunno verrà riconsegnato all'esterno della struttura, seguendo il percorso più breve possibile per raggiungere le aree all'aperto. L'operatore provvederà, successivamente allo sgombero del locale, a mantenere le condizioni di aerazione e ad effettuare tutte le operazioni di sanificazione straordinaria, per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici. Gli esercenti la potestà genitoriale si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

7. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;
- il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- l'alunno deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'apposita area di isolamento;
- procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;
- fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa;
- i genitori devono contattare il medico di medicina generale o il pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

8. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa;
- i genitori devono informare medico di medicina generale o il pediatra;
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

9. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

10. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- l'operatore deve restare a casa;
- informare il proprio medico;
- comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

11. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo e fossero trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona ha visitato o utilizzato la struttura, si effettuerà una sanificazione straordinaria della scuola, consistente in:

- chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino a fine sanificazione;
- apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;
- sanificazione (pulizia e disinfezione) di tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

12. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione, da parte della Scuola, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art . 14 – Assenze e riammissione nella comunità scolastica

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, l'alunno deve restare a casa. Nel caso in cui l'aumento della temperatura corporea e/o la sintomatologia si manifestino in ambito scolastico, l'alunno verrà affidato quanto prima ad un genitore o tutore legale. In entrambi

i casi la famiglia è tenuta ad informare il pediatra di libera scelta per la valutazione clinica (triage telefonico). Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. Nel caso in cui la valutazione del medico di medicina generale o il pediatra dovesse ricondurre la sintomatologia a patologia diversa da COVID-19, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico stesso che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

3. Il medico di medicina generale o il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiederà invece il test diagnostico al dipartimento di prevenzione. Se il test è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica e sarà necessario esibire il certificato di “avvenuta negativizzazione”, rilasciato dal dipartimento di prevenzione. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, valgono le indicazioni di cui al punto precedente.

4. I genitori dello studente assente, se contattati dalla scuola, devono comunicare gli eventuali motivi di salute, al fine di consentire il monitoraggio delle percentuali di assenza nel gruppo classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l'istituzione stessa ad obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.

5. Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a scuola e alla documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.

Art. 15 - Gestione delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 16. Didattica Digitale Integrata e netiquette

1. Nell'uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni studente deve agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

- non divulgare a terzi le procedure per l'utilizzo degli strumenti digitali in uso;
- comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali;
- non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui si accede;
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;

- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; • inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l'oggetto della comunicazione, indicando sempre chiaramente l'oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
- non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
- non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
- in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o degli altri studenti;
- non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri;
- utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri Studenti e i Docenti.

2. Nell'uso delle piattaforme dedicate alle lezioni asincrone ogni studente deve agire secondo le norme di cortesia e buona educazione, nel rispetto delle regole comportamentali di seguito riportate:

- l'utilizzo della piattaforma avviene con scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
- anche nella formazione a distanza, qualora venga autorizzata ricorrendone le condizioni, valgono le stesse regole dell'insegnamento in presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
- nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L'utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
- NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
- NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
- è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;
- è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;

- è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza.

Art. 17 . Utilizzo di DPI aggiuntivi in particolari situazioni

1. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico.

Art. 18 . Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all'interno della comunità scolastica. Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni territorialmente competenti.

2. Si applica la sanzione dell'annotazione sul registro o quelle commisurate alla violazione prevista e dal Regolamento di istituto quando il comportamento, nonostante il richiamo, resta inadatto, determinando situazioni di rischio in riferimento alla diffusione del virus SARS-COV-2, come ad esempio venire meno, all'interno del proprio gruppo classe, all'uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle raccomandazioni igieniche. La sanzione si applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alla netiquette, qualora l'alunno utilizzi i servizi offerti per finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo comportamento sia di disturbo alle lezioni.

Art. 19 – Svolgimento dell'attività motoria

1. Non è previsto, in zona bianca, l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, fatto salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Qualora l'attività venga svolta al chiuso è raccomandata un'adeguata aerazione dei locali.

2. In zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, se svolte al chiuso, si privilegeranno le attività individuali. In zona gialla e arancione è raccomandato lo svolgimento di attività individuali.

3. Ulteriori e successive disposizioni normative saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia A. Salerno
firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e norme collegate